Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 274

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 2 novembre 1967 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 14 *agosto* 1967
registrato alla Corte dei conti, addì 14 *ottobre* 1967
registro n. 117 *Difesa, foglio n.* 5

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

PALOMBO Mario, nato il 4 agosto 1937 a Guarcino (Frosinone), sottotenente Legione territoriale carabinieri di Genova. — Comandante di nucleo radiomobile di pronto intervento, in occasione di grave rapina in danno di Istituto bancario, accorreva prontamente in luogo con elementi del reparto e, appreso che il rapinatore aveva esploso — senza conseguenze — un colpo di pistola contro un commesso che lo inseguiva e si era quindi rifugiato in un'autorimessa, dopo avere bloccato con i militari dipendenti l'ingresso del locale, malgrado il malvivente continuasse saltuariamente a sparare, con estrema decisione e cosciente sprezzo del pericolo lo affrontava da solo intimandogli la resa. Fatto segno ad ulteriore, violenta azione di fuoco da parte del fuorilegge, reagiva con l'arma in dotazione ferendolo mortalmente. — Genova, 20 marzo 1967.

SERVODIDIO Michele, nato il 14 gennaio 1945 a S. Martino Sannita (Benevento), guardia di pubblica sicurezza Ispettorato 10ª Zona « Sardegna » (*alla memoria*). — Componente di una pattuglia repressione abigeato in perlustrazione nell'agro di Sarule (Nuoro), veniva fatto segno a raffiche di mitra ed a scariche di armi da caccia da parte di quattro malviventi che la pattuglia si apprestava ad identificare. Sebbene gravemente ferito, incitava i commilitoni a reagire al fuoco dei malviventi ed egli stesso partecipava al conflitto sparando con la propria arma finchè, stremato per la gravità delle ferite e per il sangue perduto, si abbatteva al suolo. Trasportato all'ospedale civile di Nuoro, decedeva il giorno successivo. — Agro di Sarule (Nuoro), 23 febbraio 1967.

(11156)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 ottobre 1967.

Sostituzione del commissario straordinario del comune di Montesarchio (Benevento).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 17 febbraio 1967, con il quale sono stati disposti lo scioglimento del Consiglio comunale di Montesarchio (Benevento) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente nella persona del dott. Paolo De Dominicis;

Considerato che il predetto funzionario è stato trasferito in altra sede, onde si rende necessario provvedere alla di lui sostituzione;

Visto l'art. 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Mario Gianni Bocchini, consigliere di 1ª classe, è nominato commissario straordinario del comune di Montesarchio, in sostituzione del dott. Paolo De Dominicis, con gli stessi poteri a quest'ultimo conferiti.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 1967

SARAGAT

TAVIANI

(11040)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1967.

Riconoscimento come autostrada del « Raccordo autostradale Siena-Firenze ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'A.N.A.S.;

Vista la legge 24 luglio 1961, n. 729, riguardante il piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali;

Vista la legge 19 ottobre 1965, n. 1197, recante modifica all'art. 13 della precitata legge 24 luglio 1961, n. 729, relativo alla realizzazione dei raccordi per il collegamento alla rete autostradale dei maggiori centri abitati, nonchè alle modalità per il loro riconoscimento;

Considerato che l'A.N.A.S. ha provveduto alla costruzione del raccordo tra la città di Siena e la stazione di Firenze-Certosa dell'autostrada Milano-Napoli, con origine al km. 61+100 della strada statale n. 222 « Chiantigiana » in località Fontebecci (comune di Monteriggioni) e termine al piazzale antistante il casello « Firenze-Certosa » dell'autostrada Milano-Napoli, della lunghezza di km. 56+360;

Che il raccordo in parola presenta le caratteristiche di autostrada senza pedaggio;

Vista la nota n. 4035 del 13 febbraio 1967, con la quale il Compartimento della viabilità di Firenze ha proposto il riconoscimento come autostrada del citato raccordo;

Visto il voto n. 179 del 28 febbraio 1967, con il quale il Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. ha espresso parere favorevole in ordine al detto riconoscimento;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, il raccordo tra la città di Siena e la stazione di Firenze-Certosa dell'autostrada Milano-Napoli, con origine al km. 61+100 della strada statale numero 222 « Chiantigiana » in località Fontebecci (comune di Monteriggioni) e termine al piazzale antistante il casello « Firenze-Certosa » dell'autostrada Milano-Napoli, della lunghezza di km. 56+360, è riconosciuto come autostrada, con la denominazione di « Raccordo autostradale Siena-Firenze ».

Art. 2.

Al predetto « Raccordo autostradale Siena-Firenze » vengono pertanto estese le disposizioni concernenti le distanze prescritte per la costruzione, ricostruzione o ampliamento di edifici o manufatti di qualsiasi specie e per l'impianto di alberature, ai sensi dell'art. 9 della legge 24 luglio 1961, n. 729 e successive modificazioni.

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° aprile 1967

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1967
Registro n. 3 A.N.A.S., foglio n. 348.

(10829)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1967.

Valori, caratteristiche tecniche e termini di validità e di cambio della serie di francobolli celebrativi del X Festival dei Due Mondi.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima) approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 519, con il quale fra l'altro è stata anche autorizzata l'emissione di una serie di francobolli celebrativi del 10° Festival dei Due Mondi;

Decreta:

Art. 1.

La serie di francobolli di cui alle premesse è composta di due valori, nei tagli da L. 20 e L. 40.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco su carta bianca, liscia, filigranata in chiaro a tappeto di stelle; formato carta: mm. 40×30; formato stampa: mm. 37×

27; la perforatura è formata da n. 14 dentelli su due centimetri; tiratura: venti milioni di esemplari di ognuno dei due valori; colori: verde veronese e nero per il valore da L. 20, rosso vermiglio scuro e nero per quello da L. 40; ogni quartino si compone di quaranta esemplari.

La vignetta, che si sviluppa in senso orizzontale, rappresenta una maschera stilizzata, composta da elementi bianchi e neri variamente alternati e contrapposti, su un fondo che è di colore verde veronese nel valore da L. 20, rosso vermiglio scuro in quello da L. 40. Negli occhi della maschera, bianco quello di destra, nero quello di sinistra, sono posti, come pupille, due piccoli emisferi simboleggianti il mondo; l'emisfero di destra è nero, con due meridiani e la linea dell'equatore bianchi; quello di sinistra è bianco con meridiani ed equatore neri.

Sul fondo, tutte le leggende, in carattere bastone maiuscolo bianco: sul lato sinistro, in senso verticale, tra due punti quadrati « SPOLETO »; in alto « 10° FESTIVAL DEI »; sul lato destro, « DUE MONDI ». Sotto, per tutta la lunghezza del formato, « POSTE ITALIANE » e il valore.

Art. 2.

I francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto saranno validi agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1968 e saranno ammessi al cambio, purchè non sciupati nè perforati, a tutto il 30 giugno 1969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 giugno 1967

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPAGNOLLI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *settembre* 1967
Registro n. 41 *Poste e telecomunicazioni, foglio n.* 216.

(10953)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1967.

Determinazione delle attribuzioni dei funzionari della carriera direttiva della Direzione centrale del personale ed affari generali dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visti gli articoli 156, 157, 158 e 159 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto l'art. 10 della legge 18 febbraio 1963, n. 81;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1963, concernente l'organizzazione interna degli uffici dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Decreta:

Art. 1.

Atti e provvedimenti di competenza del direttore centrale del personale e affari generali dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Rientrano nella competenza del direttore centrale del personale e affari generali i seguenti atti e provvedimenti:

1. Relazioni al Ministro, da sottoporre al « visto » del direttore, riguardanti l'emanazione di atti e provvedimenti di sua competenza.

2. Relazioni al Consiglio di amministrazione P.T., da sottoporre al « visto » del direttore, in ordine alle materie sulle quali il direttore centrale del personale e affari generali è tenuto a provvedere dopo che il Consiglio di amministrazione P.T. abbia espresso il suo parere, nonchè in ordine alle altre materie sulle quali il Consiglio medesimo delibera.

3. Relazioni al Ministro sulle questioni per le quali viene richiesto il parere del Consiglio di Stato.

4. Relazioni al direttore concernenti:

a) proposte in materia di bilancio;

b) proposte per l'organizzazione, il funzionamento ed il perfezionamento dei servizi, per riduzione di costi, semplificazioni dei procedimenti amministrativi, ecc.;

c) notizie e pareri in materia di interrogazioni parlamentari, di proposte e disegni di legge o di regolamenti relativi all'ordinamento del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

d) emanazione di atti e provvedimenti di sua competenza.

5. Provvedimenti relativi all'organizzazione, al perfezionamento dei servizi e al coordinamento delle attività dei dipendenti uffici:

a) emanazione di circolari e disposizioni sulle materie di competenza della Direzione centrale;

b) approvazione dei regolamenti interni concernenti la Direzione centrale;

c) assegnazione del personale di qualsiasi carriera e qualifica ai reparti;

d) risoluzione di quesiti nelle materie di competenza della Direzione centrale;

e) richiesta di accertamenti ispettivi;

f) determinazione dei turni di congedo ordinario per gli impiegati aventi qualifica superiore a quella di direttore di sezione;

g) determinazione del fabbisogno di mobili, attrezzature, stampati e materiali vari occorrenti al funzionamento del servizio, ecc. ecc.

6. Richiesta di pareri ad Amministrazioni statali ed Enti pubblici.

7. Provvedimenti non discrezionali in esecuzione di decisioni o sentenze passate in giudicato.

8. Determinazioni negative per difetto di presupposti obiettivi non valutabili discrezionalmente.

9. Conferimenti di incarico di missione al personale della Direzione centrale nei limiti dei fondi all'uopo assegnati.

10. Denuncia al procuratore generale presso la Corte dei conti dei fatti previsti dall'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e di cui si siano resi responsabili i dipendenti della Direzione centrale.

11. Autorizzazione al personale della Direzione centrale a risiedere fuori sede.

12. Risposte alla Direzione centrale di ragioneria in ordine ai rilievi fatti dalla Corte dei conti.

13. Richiesta al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, al Ministero della pubblica istruzione e agli organi competenti della Magistratura ordinaria di designazione del presidente e dei membri delle Commissioni esaminatrici.

14. Provvedimenti che fissano la sede e il diario delle prove scritte e orali nei concorsi.

15. Provvedimenti che dichiarano deserte le prove scritte e orali nei concorsi.

16. Designazione dei membri interni per le Commissioni esaminatrici.

17. Provvedimenti di esclusione dagli esami e dagli scrutini di promozione per mancanza negli aspiranti di requisiti obiettivi non valutabili discrezionalmente.

18. Costituzione dei Comitati di vigilanza.

19. Esonero dal periodo di prova nel caso previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

20. Provvedimenti che dichiarano la decadenza dalla nomina, ex articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

21. Richiesta al Consiglio di amministrazione del giudizio sull'ammissibilità degli aspiranti ai concorsi di promozione nei casi in cui è prescritto.

22. Provvedimenti di diniego di assunzione per chiamata diretta di invalidi e di mutilati di guerra e categorie assimilate per mancanza di posti o di requisiti obiettivi, non valutabili discrezionalmente, negli interessati.

23. Provvedimenti di presa d'atto della rinuncia alla nomina di invalidi o mutilati di guerra.

24. Provvedimenti di cessazione dall'impiego nel caso previsto dall'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

25. Provvedimenti di concessione di aumenti anticipati di stipendio per nascita di figli e per benemerenze militari.

26. Provvedimenti di riconoscimento dei benefici previsti a favore del personale ex combattente, invalido di guerra ed appartenente ad altre categorie assimilate.

27. Provvedimenti vincolati di revisione e ricostruzione di carriera.

28. Provvedimenti concernenti variazioni di generalità.

29. Autorizzazione ai dirigenti degli organi periferici a fruire del congedo ordinario.

30. Provvedimenti per il recupero di somme indebitamente percette.

31. Rilievi sull'applicazione delle disposizioni sui rendiconti amministrativi.

32. Firma situazione semestrale dei rendiconti.

33. Visto di revisione amministrativa sui rendiconti.

34. Collocamento in aspettativa del personale per mandato parlamentare, per servizio militare e per infermità, alle condizioni e nei limiti temporali previsti dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

35. Concessione del periodo di astensione facoltativa dal lavoro, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della legge 26 aprile 1950, n. 860, modificato dalla legge 23 maggio 1951, n. 394.

36. Collocamento in congedo straordinario nei casi in cui compete di diritto.

37. Concessione di congedo straordinario per infermità.

38. Determinazione circa visita medica di controllo per il personale della Direzione centrale.

39. Provvedimenti di destituzione degli impiegati e salariati allorchè consegua di diritto a condanna penale.

40. Provvedimenti relativi alla reintegrazione del dipendente destituito e successivamente assolto con formula piena nel giudizio penale di revisione o prosciolto da ogni addebito a seguito di revisione del procedimento disciplinare.

41. Provvedimento dichiarativo di decadenza dall'impiego per i casi previsti dall'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, lettera *a*) e *b*).

42. Intimazione al dipendente della Direzione centrale assente arbitrario a riassumere servizio ai sensi dello art. 127, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

43. Provvedimento di dispensa dal servizio ai sensi dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

44. Contestazione di addebiti e irrogazione della censura al personale della Direzione centrale.

45. Adempimenti di cui all'art. 103, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

46. Sospensione obbligatoria ai sensi degli articoli 91 e 98 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3.

47 Denuncia al Ministro dei casi di incompatibilità di cui agli articoli 60 e 62 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 riguardanti il personale della Direzione centrale.

48. Diffida al personale della Direzione centrale a cessare dalle situazioni di incompatibilità di cui agli articoli 60 e 62 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

49. Ammonizione al personale incapace o al personale dal rendimento insufficiente ai fini della dispensa dal servizio.

50. Rigetto dell'istanza di riabilitazione per difetto di presupposti obiettivi non valutabili discrezionalmente.

51. Richiesta di parere motivato ad Organi o funzionari tecnici in ordine a proposte di encomio per pubblicazioni, invenzioni, ecc.

52. Proposte per il conferimento di encomi.

53. Esclusione dagli esami e dagli scrutini di promozione dell'impiegato sospeso, ai sensi dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

54. Rimborso spese all'impiegato prosciolto ai sensi dell'art. 146 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

55. Revoca della sospensione cautelare obbligatoria e provvedimenti connessi nei casi previsti dagli articoli 97, primo e quarto comma, 99 e 120, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

56. Provvedimenti di collocamento a riposo degli impiegati per raggiunti limiti di età.

57. Disposizioni per il pagamento dei crediti e per il recupero dei debiti nei confronti del personale cessato dal servizio.

58. Relazione con richiesta di parere al Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie in merito alla concessione di pensioni privilegiate.

59. Ogni altro atto derivante dalle attribuzioni previste dall'art. 10 della legge 18 febbraio 1963, n. 81.

Art. 2.

Atti di competenza degli ispettori generali, non dirigenti di ufficio, presso la Direzione centrale del personale e affari generali dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

60. Relazioni, proposte e provvedimenti urgenti ai sensi del combinato disposto dagli articoli 156 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e n. 28, secondo comma, della legge 27 febbraio 1958, n. 119.

Art. 3.

Atti e provvedimenti di competenza dei direttori di divisione della Direzione centrale del personale e affari generali dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici preposti ai reparti.

Rientrano nella competenza dei direttori di divisione nell'ambito delle attribuzioni dei singoli reparti i seguenti atti e provvedimenti:

61. Adozione o proposte di provvedimenti per il perfezionamento dei metodi di lavoro, per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per la riduzione del costo dei servizi nelle materie di propria competenza.

62. Emanazione di disposizioni per l'organizzazione del servizio di competenza.

63. Assegnazione del personale alle sezioni.

64. Determinazione dei turni di congedo ordinario per il personale della carriera direttiva ed approvazione dei programmi di erogazione del congedo ordinario per il rimanente personale.

65. Disposizioni in ordine all'esecuzione del lavoro straordinario da parte dei direttori di sezione.

66. Relazioni con cui si propone l'emanazione di provvedimenti di competenza del direttore centrale.

67. Risposte a richieste di notizie sullo stato delle pratiche di competenza del reparto.

68. Richiesta all'ufficio competente del personale di sorveglianza in occasione dello svolgimento dei concorsi.

69. Richiesta di locali per lo svolgimento delle prove di esame.

70. Richiesta all'Ufficio del consegnatario del materiale necessario per l'espletamento dei concorsi.

71. Disposizioni agli Organi periferici per la chiusura dei rendiconti a saldo e versamento ai capitoli del bilancio di entrata delle eventuali rimanenti disponibilità.

72. Richiesta di rinnovazione e di eventuale integrazione di inchieste o di accertamenti su fatti ascritti al personale degli Uffici centrali che ricorre avverso le ammende.

Art. 4.

Atti di competenza dei direttori di sezione presso la Direzione centrale del personale e affari generali dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici nell'ambito delle attribuzioni del reparto di appartenenza.

Gli atti di competenza dei Direttori di sezione sono i seguenti:

73. Trasmissione all'Organo competente degli atti per i quali è prescritta la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

74. Trasmissione di atti, per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale del Ministero P.T., alla competente Direzione centrale.

75. Trasmissione alla Direzione centrale per i servizi di ragioneria degli atti e provvedimenti per i quali è prescritto il visto e il controllo di detto Organo.

76. Trasmissione di atti e notizie ad altri uffici quando la trasmissione sia resa necessaria da ragioni di competenza o sia prevista da norme particolari.

77. Richiesta ad altri Organi ed a privati di documenti, dati, notizie e chiarimenti necessari ai fini della istruttoria delle pratiche di competenza.

78. Tutti gli atti preliminari, interlocutori, istruttori e di mera esecuzione, esclusi quelli attribuiti ad altri Organi da disposizioni legislative e regolamentari.

79. Istruttorie per la risoluzione di quesiti nelle materie di competenza.

80. Solleciti che non comportino apprezzamenti, richiami e rilievi.

81. Rilascio di copie di atti e documenti di ufficio con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

82. Trasmissione alla Direzione centrale ragioneria della richiesta di emissione dei titoli di spesa.

83. Restituzione del rendiconto trimestrale di spesa per eventuali rettifiche o supplemento di documentazione.

84. Applicazione del personale nell'ambito della sezione.

85. Formulazione del programma di erogazione del congedo ordinario.

86. Disposizioni in ordine all'esecuzione del lavoro straordinario da parte del personale dipendente.

87. Trasmissione dei rendiconti muniti del visto di revisione alla Direzione centrale ragioneria.

88. Richiesta di dati in ordine ai rilievi della Corte dei conti.

89. Comunicazione alla Direzione centrale ragioneria degli impegni provvisori sui capitoli amministrati.

90. Richiesta di documenti, notizie ed accertamenti per l'espletamento dell'istruttoria relativa a:

a) ricorsi gerarchici al Ministro;

b) ricorsi al Consiglio di amministrazione;

c) ricorsi straordinari al Capo dello Stato;

d) ricorsi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

91. Richiesta di notizie, documenti ed accertamenti ai vari Organi dell'Azienda per le risposte in materia di interrogazioni parlamentari e per la formulazione di pareri su proposte e disegni di legge e di regolamenti relativi all'ordinamento del personale.

Art. 5.

Atti di competenza dei consiglieri applicati alla Direzione centrale del personale e affari generali della Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Rientrano nella competenza dei consiglieri i seguenti atti:

92. Adempimenti interlocutori ed istruttori relativi alle pratiche loro affidate.

93. Comunicazione agli interessati dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione e rilascio di certificazioni nelle materie di competenza dell'Ufficio cui sono addetti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per informazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 luglio 1967

Il Ministro: SPAGNOLLI

(10950)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1967.

Dichiarazione di « zona indenne da brucellosi dei bovini » del territorio della provincia di Bolzano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;
Visto l'art. 17 del decreto ministeriale 12 marzo 1965;
Vista la nota n. 18/6028 del 2 agosto 1967, con la quale il veterinario provinciale di Bolzano chiede per la Provincia di competenza il riconoscimento di « territorio indenne da brucellosi dei bovini »;
Accertato che il tasso di infezione brucellare rilevato negli allevamenti bovini del territorio sopra citato, è inferiore all'uno per cento;

Decreta:

Il territorio della provincia di Bolzano è dichiarato: « zona indenne da brucellosi dei bovini ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(10967)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1967.

Revoca nei confronti della ditta O.S.M.I. - Opificio Specializzato Medicinali Italiani, delle autorizzazioni a produrre nella propria officina farmaceutica, sita in Roma, specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica n. 862 e n. 863 in data 29 marzo 1957, n. 2009 in data 6 febbraio 1958 con i quali la ditta O.S.M.I. Opificio Specializzato Medicinali Italiani, del dott. Marco Orlando fu autorizzata a produrre nella propria officina farmaceutica sita in Roma, via Latina n. 45, rispettivamente, la specialità medicinale « Novocosol » in soluzione già regolarmente registrata, nonchè le sottonotate specialità medicinali, salva la prescritta registrazione:

1) Edionnina, fiale e gocce;
2) Resolvol, soluzione;
3) Puerdigestina, gocce;
4) Puertonico, sciroppo;
5) Eugenital, soluzione;
6) Top-iodo, soluzione;
7) Valifosfina, sciroppo,

la specialità medicinale biologica « Antipleuretico gamma » in fiale, nonchè preparati galenici limitatamente alle forme in fiale;

Vista la comunicazione in data 2 maggio 1967 con la quale la ditta ha dichiarato che l'officina farmaceutica e le sue attrezzature sarebbero state smantellate;

Considerato che da accertamenti effettuati successivamente a cura del medico provinciale di Roma in data 16 maggio 1967 è risultato che all'indirizzo di via Latina n. 45 in Roma non risultava esistere più alcuna officina farmaceutica;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituiti rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;
Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

Sono revocate nei confronti della ditta O.S.M.I. - Opificio Specializzato Medicinali Italiani, del dott. Marco Orlando, le autorizzazioni a produrre nella propria officina farmaceutica sita in Roma, via Latina n. 45, specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici, concesse con i decreti A.C.I.S. numeri 862 e 863 in data 29 marzo 1957 e n. 2009 in data 6 febbraio 1958.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Roma è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 17 ottobre 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(10968)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1967.

Sostituzione di un consigliere del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, convertito nella legge 14 aprile 1921, n. 488, e successive modificazioni, riguardante la costituzione del Consorzio di credito per le opere pubbliche;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 gennaio 1948, n. 20, concernente l'impiego dei fondi patrimoniali degli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro;

Visto l'art. 31 dello statuto del Consorzio di credito per le opere pubbliche, ente di diritto pubblico con sede in Roma, riguardante la composizione del Consiglio di amministrazione del Consorzio medesimo;

Visto il decreto n. 336079/40 del 26 aprile 1965, con il quale il prof. dott. Gaetano Stammati fu nominato, tra gli altri, membro del Consiglio di amministrazione del Consorzio di credito per le opere pubbliche, per il quadriennio 1965-1968;

Considerato che il prof. dott. Gaetano Stammati, a seguito della sua nomina a ragioniere generale dello Stato, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico in parola;

Decreta:

Il dott. Ludovico Nuvoloni è nominato membro del Consiglio di amministrazione del Consorzio di credito per le opere pubbliche, ente di diritto pubblico con sede in Roma, per la restante durata del quadriennio 1965-1968, in sostituzione del prof. dott. Gaetano Stammati, dimissionario a seguito della sua nomina a ragioniere generale dello Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1967

Il Ministro: COLOMBO

(11247)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Decadenza dall'ufficio di notaio

Agli effetti dell'art. 30 della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Presidente della Repubblica in data 25 settembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1967, il dott. Milone Tommaso è stato dichiarato decaduto dall'ufficio di notaio, per non aver assunto in tempo utile l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Volturara Appula, distretto notarile di Lucera, ove fu nominato con decreto presidenziale 13 ottobre 1966.

(11242)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Vergemoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1967, il comune di Vergemoli (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.336.376, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11146)

Autorizzazione al comune di Carmignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1967, il comune di Carmignano (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 81.155.250, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11147)

Autorizzazione al comune di Deruta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1967, il comune di Deruta (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.372.555, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11148)

Autorizzazione al comune di Bagnoli di Sopra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1967, il comune di Bagnoli di Sopra (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.441.120, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11149)

Autorizzazione al comune di Brusciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1967, il comune di Brusciano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.932.105, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11150)

Autorizzazione al comune di Campagnola Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1967, il comune di Campagnola Emilia (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.097.895, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11151)

Autorizzazione al comune di Pimonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1967, il comune di Pimonte (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.556.145, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11152)

Autorizzazione al comune di Marano di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1967, il comune di Marano di Napoli (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.807.845, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11153)

Autorizzazione al comune di Cimitile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1967, il comune di Cimitile (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.276.820, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11154)

Autorizzazione al comune di Casola di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1967, il comune di Casola di Napoli (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.271.750, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11155)

Autorizzazione al comune di Cupramarittima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 21 ottobre 1967, il comune di Cupramarittima (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.310.305, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11181)

Autorizzazione al comune di Uta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1967, il comune di Uta (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11182)

Autorizzazione al comune di Salvirola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 21 ottobre 1967, il comune di Salvirola (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.895.790, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11183)

Autorizzazione al comune di San Giovanni in Croce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 21 ottobre 1967, il comune di San Giovanni in Croce (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.850.190, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11184)

Autorizzazione al comune di Voltido ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 21 ottobre 1967, il comune di Voltido (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.387.315, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11185)

Autorizzazione al comune di Dolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 21 ottobre 1967, il comune di Dolo (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.055.145, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11186)

Autorizzazione al comune di Cingia de' Botti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1967, il comune di Cingia de' Botti (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.092.620, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11187)

Autorizzazione al comune di Buggiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1967, il comune di Buggiano (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.149.020, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11188)

Autorizzazione al comune di Tregnago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1967, il comune di Tregnago (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.046.010, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11189)

Autorizzazione al comune di Villa San Pietro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1967, il comune di Villa San Pietro (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.120.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11190)

Autorizzazione al comune di Villamassargia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1967, il comune di Villamassargia (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.950.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11191)

Autorizzazione al comune di Villasalto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1967, il comune di Villasalto (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11192)

Autorizzazione al comune di Gombito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 21 ottobre 1967, il comune di Gombito (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.745.245, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11193)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo di Sotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1967, il comune di Castelnuovo di Sotto (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.775.410, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11139)

Autorizzazione al comune di San Gregorio nelle Alpi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1967, il comune di San Gregorio nelle Alpi (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.291.730, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11140)

Autorizzazione al comune di Solofra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1967, il comune di Solofra (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.155.200, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11141)

Autorizzazione al comune di Casciana Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1967, il comune di Casciana Terme (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.376.130, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(11142)

Autorizzazione al comune di Santa Maria a Monte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1967, il comune di Santa Maria a Monte (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.084.520, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11143)

Autorizzazione al comune di Finale Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1967, il comune di Finale Emilia (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.458.375, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11145)

Autorizzazione al comune di Casalnuovo di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1967, il comune di Casalnuovo di Napoli (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11144)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 208

Corso dei cambi del 31 ottobre 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,20	622,10	622,15	622,11	622,08	—	622,10	622,11	622,15	622,10
$ Can.	579,85	579,75	579,60	579,65	579,50	—	579,80	579,65	579,75	579,60
Fr. Sv.	143,58	143,53	143,52	143,55	143,45	—	143,53	143,55	143,52	143,47
Kr. D.	89,63	89,62	89,65	89,63	89,60	—	89,63	89,63	89,63	89,61
Kr. N.	86,99	86,97	86,98	87 —	86,90	—	86,99	87 —	86,98	86,97
Kr. Sv.	120,31	120,22	120,30	120,23	120,20	—	120,28	120,23	120,30	120,30
Fol.	173,03	173,01	173 —	172,98	172,85	—	173,01	172,98	173,02	173 —
Fr. B.	12,54	12,537	12,5360	12,5370	12,53	—	12,5375	12,5370	12,53	12,53
Franco francese	126,95	126,93	126,9650	126,97	126,93	—	126,96	126,97	126,96	126,93
Lst.	1731,35	1731,15	1731,20	1731,35	1730,75	—	1731,45	1731,35	1731,35	1731,10
Dm. occ.	155,39	155,38	155,31	155,53	155,30	—	155,355	155,53	155,39	155,35
Scell. Austr.	24,06	24,05	24,0550	24,04875	24 —	—	24,056	24,04875	24,05	24,05
Escudo Port.	21,61	21,60	21,58	21,62	21 —	—	21,597	21,62	21,62	21,62
Peseta Sp.	10,38	10,38	10,38	10,38375	10,375	—	10,375	10,38375	10,38	10,38

Cambi medi del 31 ottobre 1967

Rendita 5 % 1935	108,625
Redimibile 3,50 % 1934	100,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	99 —
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,875
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,975
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,80
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,075
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,30
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,20
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,075
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100,025
» 5 % (» 1°-10-1975) - II emiss.	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Media dei titoli del 31 ottobre 1967

1 Dollaro USA	622,105
1 Dollaro canadese	579,725
1 Franco svizzero	143,54
1 Corona danese	89,63
1 Corona norvegese	86,995
1 Corona svedese	120,255
1 Fiorino olandese	172,995
1 Franco belga	12,537
1 Franco francese	126,965
1 Lira sterlina	1731,40
1 Marco germanico	155,352
1 Scellino austriaco	24,052
1 Escudo Port.	21,608
1 Peseta Sp.	10,379

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 5 settembre 1966 all'11 settembre 1966

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4

— Paesi terzi

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	09	I. siero di latte	1.425	1.031	zero	1.425	3.662	4.113
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	12	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	25.216	23.874	18.340	25.216	27.011	41.090
		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	15	1. inferiore o uguale all'1,5 %	7.359	9.585	2.044	7.359	6.166	15.296
	16	2. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	8.153	7.226	1.992	8.153	9.698	20.390
	17	3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	8.603	7.261	1.727	8.603	10.398	22.965
	18	4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	9.143	7.303	1.409	9.143	11.238	26.055
	19	5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	9.413	7.324	1.250	9.413	11.658	27.600
	20	6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	9.683	7.345	1.250	9.683	12.078	29.145
	21	7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	10.853	7.436	1.250	10.853	13.898	35.840
	24	8. superiore al 43 %	13.373	7.632	1.250	13.373	17.818	50.260
		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	27	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	6.903	5.976	742	6.903	8.448	16.640
	28	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	7.353	6.011	477	7.353	9.148	19.215
	29	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	7.893	6.053	159	7.893	9.988	22.305
	30	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	8.163	6.074	zero	8.163	10.408	23.850
	31	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	8.433	6.095	zero	8.433	10.828	25.395
	32	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	9.603	6.186	zero	9.603	12.648	32.090
	35	7. superiore al 43 %	12.123	6.382	zero	12.123	16.568	46.510

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:						
	38	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*c*)	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	41	2. altri	6.109	8.335	794	6.109	4.916	11.546
		c. latte condensato e altri, avente tenore in peso di materie grasse:						
	42	1. inferiore o uguale al 27 %	4.297	10.305	2.554	9.266	6.053	17.041
	43	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 %	zero	zero	zero	zero	2.547	30.850
	45	3. superiore al 45 %	zero	zero	zero	zero	4.330	52.444
		B. con aggiunta di zuccheri:						
		I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	46	a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 gr o meno (*d*)	22.761	21.507	17.863	22.761	24.108	36.185
	48	b. altri	25.216	23.874	18.340	25.216	27.011	41.090
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, avente tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	50	1. superiore all'1,5% e inferiore o uguale al 13%	6.903 (*g*)	5.976 (*g*)	742 (*g*)	6.903 (*g*)	8.448 (*g*)	16.640 (*g*)
	51	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	7.353 (*g*)	6.011 (*g*)	477 (*g*)	7.353 (*g*)	9.148 (*g*)	19.215 (*g*)
	52	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	7.893 (*g*)	6.053 (*g*)	159 (*g*)	7.893 (*g*)	9.988 (*g*)	22.305 (*g*)
	53	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	8.163 (*g*)	6.074 (*g*)	zero (*g*)	8.163 (*g*)	10.408 (*g*)	23.850 (*g*)
	54	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	8.433 (*g*)	6.095 (*g*)	zero (*g*)	8.433 (*g*)	10.828 (*g*)	25.395 (*g*)
	55	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	9.603 (*g*)	6.186 (*g*)	zero (*g*)	9.603 (*g*)	12.648 (*g*)	32.090 (*g*)
	58	7. superiore al 43 %	12.123 (*g*)	6.382 (*g*)	zero (*g*)	12.123 (*g*)	16.568 (*g*)	46.510 (*g*)
	61	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*)	6.109 (*g*)	8.335 (*g*)	794 (*g*)	6.109 (*g*)	4.916 (*g*)	11.546 (*g*)
		c. latte condensato e altri, avente tenore in peso di materie grasse:						
	65	1. inferiore o uguale al 27 %	4.398	4.710	4.668	4.393	12.647	26.932
	66	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	5.672	33.975
	69	3. superiore al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	7.455	55.569

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.03		Burro (*a*):						
	02	A. burro fuso, ghee	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)(*i*)	74.039 (*h*)
		B. altro:						
	05	I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*c*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	61 699 (*h*)
	08	II. non nominato	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	61.699 (*h*)
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
	26	A. formaggi dei tipi Emmental, Gruyère e Sbrinz, in forme (mole), con almeno quattro mesi di maturazione, aventi tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, e di valore uguale o superiore a 95 U.C. per 100 kg (*c*)	zero	zero	zero	zero	zero	9.375
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*c*)	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	54	C. formaggio di tipo Cheddar, in forme intere, di valore uguale o superiore a 62 U.C. per 100 kg.	zero	zero	zero	zero	zero	23 % sul valore
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	23	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	10.954
	02 31 57	II. Gorgonzola ed altri	933	zero	zero	933	zero	10.954
		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
		I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 % in peso della materia non grassa:						
	58	— Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	esente	esente	esente	esente	esente	16.235
	59	— Pecorino	esente	esente	esente	esente	esente	16.235
	61	— non nominati	esente	esente	esente	esente	esente	16.235
	39	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz . .	zero	zero	7.610 (*l*)	zero	zero	7.610
		III. Cheddar, Chester:						
	62	— Cheddar	zero	zero	14.782 (*l*)	zero	14.782 (*l*)	14.782
	65	— Chester	zero	zero	zero	zero	zero	14.782
	67 45 47 51	IV. Asiago, Caciocavallo, Cantal, Comté, Danbo, Edam, Elbo, Fontal, Fontina, Friesenagel- e Kanterkaas, Gouda, Herrgaord, Leidse, Maribo, Montasio, Pressato, Provolone, Ragusano, Samsoe, Svecia, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o pari al 62 % in peso della materia non grassa	3.686	12.932	zero	3.686	5.440 (*i*)	29.224
	42	V. Tilsit (Havarti)	2.249	11.264	zero	2.249	5.760 (*i*)	21.543
	70	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa	zero	2.993	zero	zero	zero (*i*)	15.643

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)	01 33 74	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Käse, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore in acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa .	zero	zero	zero	zero	zero	15.973
	17 20 23 36	VIII. Latticini ed altri	zero	zero	zero	zero	zero	15.973
		F. formaggi fusi:						
	77 81	I. formaggi fusi nella cui fabbricazione sono stati impiegati soltanto formaggi Emmental, Gruyère ed eventualmente, a titolo aggiuntivo, Glaris alle erbe (detto Schabziger), in condizionamento per la vendita al minuto (*f*)	2.913	10.672	2.913	3.846	6.133 (*i*)	18.989
	80 84	II. altri	2.913	10.672	2.913	3.846	6.133 (*i*)	31.091
17.02-A	04	Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*)	2.281	3.005	1.612	2.281	6.307	11.431

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10% in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile in tal modo, provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

All'importazione di prodotti rientranti nella voce di tariffa n. 21.07 (Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove), aventi tenore in peso superiore al 33% di materie grasse provenienti dal latte, si riscuote, in aggiunta al dazio doganale previsto in tariffa per tali prodotti, un prelievo addizionale pari, per ogni 100 chilogrammi di prodotto:

— per le provenienze comunitarie, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro e l'ammontare del dazio doganale applicabile alla stessa quantità di merce;

— per le provenienze da Paesi terzi, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro fabbricato a base di crema dolce (voce n. 04.03-B-II) e l'ammontare del dazio applicabile alla stessa quantità di merce.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in *deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti*. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10% in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*d*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo. L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato riconosciuto dal Ministro per le finanze.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi in condizionamento per la vendita al minuto si intendono i formaggi della specie, presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:

1) in scatole circolari o semicircolari contenenti almeno 3 e al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 gr;

2) in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, di peso netto globale compreso tra 500 gr e 1000 gr;

3) in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio di peso netto unitario non superiore a 30 gr.

L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato riconosciuto dal Ministro per le finanze, nel quale si attesti in particolare che l'Emmental e il Gruyère utilizzati sono stati prodotti nel Paese esportatore.

(*g*) Il prelievo nella misura indicata, rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U. C. per quintale di prodotto.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà, pertanto, calcolato con la seguente formula: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 3.125$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della tabella;

— Cl il peso, in chilogrammi, dei componenti in latte per 100 kg di prodotto;

— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U. C.

(*h*) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogrammo o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 4.163 per quintale.

(*i*) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 nel quale risulti:

— nel quadro *A* l'indicazione dell'Italia come Paese di destinazione;

— nel quadro *B* il visto dell'autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto dell'esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(*l*) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 dove nel quadro *B* risulti apposta dall'autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:

« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».

« Produit n'ayant pas fait l'objet d'intervention ».

« Keine Interventionsware ».

« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod. D. D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(5762)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente della Commissione esaminatrice del concorso a settantacinque posti di aiutante ufficiale giudiziario.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 1966, con il quale è stato indetto un concorso per esame a settantacinque posti di aiutante ufficiale giudiziario;
Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 1967, registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1967, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso anzidetto;
Ritenuto che occorre sostituire un membro della Commissione stessa, a seguito del decesso della prof.ssa Cristiana Untergasser;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229;

Decreta:

La prof.ssa Toscani Angela, docente di lingua tedesca, è nominata componente aggiunto della Commissione esaminatrice del concorso per esame a settantacinque posti di aiutante ufficiale giudiziario, indetto con decreto ministeriale 21 giugno 1966, per la prova facoltativa di lingua tedesca, in sostituzione della prof.ssa Cristiana Untergasser, deceduta.

La spesa presunta graverà sul capitolo 1051, art. 6 dell'anno finanziario 1967.

Roma, addì 19 settembre 1967

p. *Il Ministro*: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1967
Registro n. 77, *foglio n.* 29

(11254)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito e dei vincitori del concorso per esami a centoventi posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

Nel supplemento straordinario n. 14, del 22 aprile 1967, al Bollettino ufficiale n. 4 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è stato pubblicato il decreto ministeriale 3 gennaio 1967, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1967, registro n. 3, foglio n. 101, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e dei vincitori del concorso per esami a centoventi posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, indetto con decreto ministeriale 9 luglio 1965.

(11255)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli ed esami, ad una cattedra di Lettura della partitura nei Conservatori di musica (3° ruolo)

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, precitata, sugli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica;
Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214;
Visto il regio decreto 28 aprile 1927, n. 801;
Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081;
Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458;
Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 885;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;
Vista la legge 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni;
Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, ad una cattedra di Lettura della partitura nei Conservatori di musica (3° ruolo).

Art. 2.

Possono partecipare al concorso sopracitato i cittadini italiani che, prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 3, abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato il 40° ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, sugli Istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica.

Il predetto limite massimo è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè, nel complesso, non si superino i 45 anni di età.

Il limite massimo di età è, inoltre, elevato a 45 anni per coloro che hanno partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dall'Africa italiana, dai territori di confine, dalle zone dei territori nazionali colpite dalla guerra e dai territori esteri.

Il limite massimo di età è, altresì, elevato a 55 anni: per i mutilati ed invalidi di guerra; per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a tale Stato; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e delle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi anche se successivamente amnistiati.

Il limite massimo di età è, ancora, elevato a 45 anni:

a) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia (ovvero

siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale);

c) per il personale licenziato dagli Enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego.

Agli effetti del limite di età, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, cioè sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale 20 gennaio 1944, n. 25.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza; nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, per un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto d'istruzione universitaria, ai sensi dell'art. 17 della legge 7 maggio 1948, n. 1172.

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente, negli istituti statali di istruzione artistica, o quali titolari in istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali, possono essere ammessi al presente concorso in deroga al limite di età fissato dal presente articolo, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni, ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

Sono ammessi, anche se eccedano il predetto limite massimo, rispettivamente di anni 40, 45 e anni 55, concorrenti appartenenti alle seguenti categorie;

a) professori di ruolo;

b) professori di ruolo di scuola secondaria pareggiata, il cui pareggiamento sia stato revocato (quando nessuna responsabilità sia emersa a loro carico in ordine ai fatti che determinarono il provvedimento di revoca), o che sia stata soppressa;

c) presidi o professori di ruolo di scuola pareggiata, convertita in statale, che non abbiano potuto essere assunti al servizio dello Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e per il personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale.

Si prescinde anche dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina, e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400, unitamente alla documentazione (concernente l'eventuale possesso del titolo di studio, documenti didattici ed artistici e titoli vari) debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi, entro il termine di sessanta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti al concorso debbono dichiarare nella domanda:

a) data e luogo di nascita;

b) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente il visto del capo dell'ufficio o dell'Istituto nel quale prestano servizio.

Gli aspiranti dovranno, altresì, nella domanda:

a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari da pubbliche Amministrazioni;

b) indicare il loro nome e cognome e preciso recapito rimanendo l'Amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

c) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando l'Amministrazione e la qualifica.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 5.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito. E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco in triplice copia, firmato dall'interessato, dei documenti e titoli prodotti.

I titoli che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici che, a norma delle vigenti disposizioni legislative sono concessi a particolari categorie di candidati (i titoli di precedenza o di preferenza). gli interessati dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i documenti redatti nella forma prescritta dal successivo comma attestanti il regolare possesso dei titoli stessi.

A tal fine:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi, militari e civili per fatto di guerra e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione centrale degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere a) e b) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce della invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari in originale o in copia notarile dell'originale o in copia fotostatica autenticata con il bollo dell'ente che ha rilasciato l'originale e a firma del comandante dell'ente stesso.

Per i combattenti ed assimilati dell'ultima guerra, la dichiarazione integrativa dovrà essere di data posteriore al 21 marzo 1948;

d) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito certificato rilasciato dal Ministero della difesa, ai sensi dell'art. 3 del decreto presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

e) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza;

f) i profughi: attestazione del prefetto della Provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma.

Per i profughi dall'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

g) gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli orfani di guerra;

h) gli orfani dei caduti per servizio: certificato del competente ufficio del lavoro e della massima occupazione;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale

di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie asimilate e dei caduti per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i mutilati e gli invalidi civili: certificato dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

o) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dello Stato dovranno, inoltre, produrre un certificato di servizio redatto in carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, in cui risultino indicati, oltre alla categoria di impiego, la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma con la qualifica riportata nell'ultimo quinquennio.

I concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico e gli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato in carta legale da L. 400 rilasciato dall'Ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'Ente soppresso;

p) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda oppure di autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 400 della Autorità militare;

q) gli insegnanti di ruolo e non di ruolo degli Istituti di istruzione secondaria, gli insegnanti degli Istituti di istruzione artistica, incaricati o supplenti e gli assistenti delle Accademie di belle arti dovranno presentare i relativi certificati didattici (su carta da bollo da L. 400) dai quali dovrà risultare con precisione per ciascun anno scolastico, la data (giorno e mese) dei l'inizio e della cessazione dal servizio, la materia o le materie di insegnamento e la qualifica riportata;

r) gli assistenti ordinari di Università e di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari o incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari, e il periodo di servizio prestato presso la Università od Istituto di istruzione universitaria, per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà il motivo della cessazione.

Art. 6.

Con decreto ministeriale è dichiarato il vincitore e viene approvata la terna degli idonei, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella terna, dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica entro trenta giorni dalla data in cui ricevono il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, da cui risulti che l'aspirante abbia compiuto il 21° anno di età e non abbia superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previsto dal precedente art. 2 devono produrre i relativi documenti, qualora non lo abbiano già fatto in occasione della documentazione dei titoli di merito o di quelli che attribuiscono preferenza e precedenza agli effetti dell'inclusione nella terna:

a) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

b) certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ai sensi di legge, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Il certificato dovrà anche contenere l'indicazione dell'effettuato accertamento dell'esame sierologico previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 143 e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni.

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 400;

e) documento militare;

f) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare per gli ufficiali ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L. 400 rilasciato dalla autorità competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei predetti documenti:

2) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non ancora debbano prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400 rilasciato dal distretto militare competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alla lista di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se lo aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente art. 6.

I candidati dipendenti statali di ruolo, anche se in prova, o di ruolo aggiunto, devono produrre, sempre nel termine di cui al citato secondo comma del presente articolo, soltanto copia dello stato di servizio in bollo da L. 400 con l'indicazione delle note di qualifica (a meno che detto documento non sia presentato con la domanda di ammissione al fine della valutazione dei titoli).

I candidati che si trovino alle armi in servizio di leva e in qualità di richiamati (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) possono presentare soltanto i seguenti documenti:

certificato di cittadinanza italiana;

certificato generale del casellario giudiziale;

certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, possono presentare documenti diversi da quelli sopra descritti, sempre che i documenti che li sostituiscono possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per l'ammissione.

Art. 7.

Le domande, i documenti e i titoli, che pervenissero dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali e ferroviari, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici ed Amministrazioni, compresa quella della pubblica istruzione, fatta eccezione per quelli presentati all'Ufficio concorsi dell'Ispettorato per l'istruzione artistica per concorsi non ancora espletati.

I profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento ai documenti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purché esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato medico;

d) certificato del casellario giudiziale.

La suddetta facoltà è concessa ai concorrenti che siano mutilati o invalidi di guerra ovvero orfani di vedove di guerra, nonché ai concorrenti che appartengano a famiglia numerosa.

Art. 8.

L'esame verterà sul programma indicato in calce al presente decreto.

I candidati saranno avvertiti con lettera raccomandata o con telegramma del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovranno sostenere le prove d'esame.

Essi sono tenuti a comunicare con lettera raccomandata al Ministero - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio Concorsi, piazza Luigi Sturzo n. 23 - Roma-Eur, ogni eventuale cambiamento di indirizzo.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice del concorso di cui al presente decreto, nella valutazione dei candidati terrà conto, oltre che delle prove d'esame anche dei titoli artistici prodotti nonché dei documenti e titoli comprovanti le qualità didattiche e la cultura dei candidati medesimi.

A conclusione dei lavori, la Commissione proporrà, a norma dell'art. 5, 3° comma, del regio decreto 2 dicembre 1935, n. 2081, in ordine di merito, non più di tre candidati che giudichi idonei a coprire il posto messo a concorso.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni concernenti i titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il posto messo a concorso sarà assegnato al primo classificato nella terna e, in caso di rinunzia, al secondo e quindi al terzo. E' in facoltà del Ministro di nominare entro il biennio dall'approvazione degli atti di concorso ad altri posti del medesimo ordine e grado, i concorrenti graduati nella terna secondo l'ordine di classifica. Il vincitore del concorso che non accetti la nomina, non potrà partecipare ad altri concorsi per la stessa materia sino a tre anni dalla rinunzia (art. 22 del regio dereto 7 gennaio 1926, n. 214).

Art. 10.

La Commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto.

Per quanto concerne il procedimento del concorso e la composizione della Commissione giudicatrice, saranno applicate le norme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 maggio 1967

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1967
Registro n. 62, foglio n. 46

Programma degli esami di concorso a cattedre di Lettura della partitura

1. Eseguire un Preludio e Fuga del Clavicembalo ben temperato di G. S. Bach, estratto a sorte fra dodici presentati dal candidato: sei del primo e sei del secondo volume.

2. Eseguire uno studio del Gradus ad Parnassum di Muzio Clementi estratto a sorte, tra i seguenti numeri: 9, 15, 16, 17, 30, 32, 44, 58, 65, 87.

Le prove 1 e 2 saranno sorteggiate otto ore prima.

3. Eseguire due pezzi clavicembalistici di carattere brillante a scelta del candidato.

4. Eseguire una sonata di Beethoven, a scelta del candidato.

5. Eseguire una importante composizione del periodo romantico a scelta del candidato.

6. Eseguire una composizione moderna.

7. a) interpretare, previo studio di sei ore, una composizione pianistica di media difficoltà assegnata dalla Commissione;

b) analizzare oralmente dal punto di vista formale ed orchestrale una composizione sinfonica assegnata dalla Commissione, previo studio di quattro ore;

c) leggere al pianoforte una partitura vocale a quattro voci scritta nelle rispettive chiavi, assegnata dalla Commissione;

d) leggere al pianoforte una composizione sinfonica assegnata dalla Commissoine;

e) leggere ed accennare con la voce un brano d'opera, nella riduzione per canto e pianoforte, assegnata dalla Commissione.

8. Realizzare per quattro strumenti un basso di notevole sviluppo assegnato dalla Commissione. Per questa prova, da svolgersi in stanza fornita di pianoforte, sono assegnate sedici ore

9. Impartire ad un allievo del corso superiore di composizione una lezione pratica che verta sulla lettura di un brano di partitura vocale e di uno di partitura strumentale.

10. Dar prova di conoscere: le più notevoli composizioni di carattere sinfonico e sinfonico vocale; le opere teatrali più significative; i vari stili e le varie forme; le caratteristiche e la tecnica degli strumenti d'orchestra.

(9485)

Concorso, per titoli ed esami, ad un posto di bibliotecario nei Conservatori di musica (2° ruolo)

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, precitata, sugli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214;

Visto il regio decreto 28 aprile 1927, n. 801;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 885;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;

Vista la legge 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, ad un posto di bibliotecario nei Conservatori di musica (2° ruolo).

Art. 2.

Possono partecipare al concorso sopracitato i cittadini italiani che, prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 3, abbiano compiuto il 21° anno

di età e non superato il 40° ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, sugli Istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica.

Il predetto limite massimo è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè, nel complesso, non si superino i 45 anni di età.

Il limite massimo di età è, inoltre, elevato a 45 anni per coloro che hanno partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dall'Africa italiana, dai territori di confine, dalle zone dei territori nazionali colpite dalla guerra e dai territori esteri.

Il limite massimo di età è, altresì, elevato a 55 anni: per i mutilati ed invalidi di guerra; per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a tale Stato; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e delle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi anche se successivamente amnistiati.

Il limite massimo di età è, ancora, elevato a 45 anni:

a) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costtiuita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia (ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale);

c) per il personale licenziato dagli Enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego.

Agli effetti del limite di età, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, cioè sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale 20 gennaio 1944, n. 25.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza; nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, per un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto d'istruzione universitaria, ai sensi dell'art. 17 della legge 7 maggio 1948, n. 1172.

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente, negli istituti statali di istruzione artistica, o quali titolari in istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali, possono essere ammessi al presente concorso in deroga al limite di età fissato dal presente articolo, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni, ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

Sono ammessi, anche se eccedano il predetto limite massimo, rispettivamente di anni 40, 45 e anni 55, concorrenti appartenenti alle seguenti categorie;

a) professori di ruolo;

b) professori di ruolo di scuola secondaria pareggiata, il cui pareggiamento sia stato revocato (quando nessuna responsabilità sia emersa a loro carico in ordine ai fatti che determinarono il provvedimento di revoca), o che sia stata soppressa;

c) presidi o professori di ruolo di scuola pareggiata, convertita in statale, che non abbiano potuto essere assunti al servizio dello Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e per il personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale.

Si prescinde anche dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina, e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400, unitamente alla documentazione (concernente l'eventuale possesso del titolo di studio, documenti didattici ed artistici e titoli vari) debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione Ispettorato per l'istruzione artistica Ufficio concorsi, entro il termine di sessanta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti al concorso debbono dichiarare nella domanda:

a) data e luogo di nascita;

b) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente il visto del capo dell'ufficio o dell'Istituto nel quale prestano servizio.

Gli aspiranti dovranno, altresì, nella domanda:

a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari da pubbliche Amministrazioni;

b) indicare il loro nome e cognome e preciso recapito rimanendo l'Amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

c) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando l'Amministrazione e la qualifica.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 5.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito. E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco in triplice copia, firmato dall'interessato, dei documenti e titoli prodotti.

I titoli che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici che, a norma delle vigenti disposizioni legislative sono concessi a particolari categorie di candidati (i titoli di precedenza o di preferenza), gli interessati dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione Ispettorato per l'istruzione artistica Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i documenti redatti nella forma prescritta dal successivo comma attestanti il regolare possesso dei titoli stessi.

A tal fine:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi, militari e civili per fatto di guerra e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione della competente rappresen-

tanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione centrale degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce della invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari in originale o in copia notarile dell'originale o in copia fotostatica autenticata con il bollo dell'ente che ha rilasciato l'originale e a firma del comandante dell'ente stesso.

Per i combattenti ed assimilati dell'ultima guerra, la dichiarazione integrativa dovrà essere di data posteriore al 21 marzo 1948;

d) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito certificato rilasciato dal Ministero della difesa, ai sensi dell'art. 3 del decreto presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

e) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza;

f) i profughi: attestazione del prefetto della Provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma.

Per i profughi dall'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

g) gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli orfani di guerra;

h) gli orfani dei caduti per servizio: certificato del competente ufficio del lavoro e della massima occupazione;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie asimilate e dei caduti per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i mutilati e gli invalidi civili: certificato dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

o) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dello Stato dovranno, inoltre, produrre un certificato di servizio redatto in carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, in cui risultino indicati, oltre alla categoria di impiego, la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma con la qualifica riportata nell'ultimo quinquennio.

I concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico e gli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato in carta legale da L. 400 rilasciato dall'Ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'Ente soppresso;

p) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda oppure di autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 400 della Autorità militare;

q) gli insegnanti di ruolo e non di ruolo degli Istituti di istruzione secondaria, gli insegnanti degli Istituti di istruzione artistica, incaricati o supplenti e gli assistenti delle Accademie di belle arti dovranno presentare i relativi certificati didattici (su carta da bollo da L. 400) dai quali dovrà risultare con precisione per ciascun anno scolastico, la data (giorno e mese) dell'inizio e della cessazione dal servizio, la materia o le materie di insegnamento e la qualifica riportata;

r) gli assistenti ordinari di Università e di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari o incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitara attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari, e il periodo di servizio prestato presso la Università od Istituto di istruzione universitaria, per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà il motivo della cessazione.

Art. 6.

Con decreto ministeriale è dichiarato il vincitore e viene approvata la terna degli idonei, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella terna dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - entro trenta giorni dalla data in cui ricevono il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, da cui risulti che l'aspirante abbia compiuto il 21° anno di età e non abbia superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previsto dal precedente art. 2 devono produrre i relativi documenti, qualora non lo abbiano già fatto in occasione della documentazione dei titoli di merito o di quelli che attribuiscono preferenza e precedenza agli effetti dell'inclusione nella terna:

a) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

b) certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ai sensi di legge, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Il certificato dovrà anche contenere l'indicazione dell'effettuato accertamento dell'esame sierologico previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 143 e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni.

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 400;

e) documento militare;

f) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare per gli ufficiali ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L. 400 rilasciato dalla autorità competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei predetti documenti:

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non ancora debbano prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400 rilasciato dal distretto militare competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alla lista di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se lo aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente art. 6.

I candidati dipendenti statali di ruolo, anche se in prova, o di ruolo aggiunto, devono produrre, sempre nel termine di cui al citato secondo comma del presente articolo, soltanto copia dello stato di servizio in bollo da L. 400 con l'indicazione delle note di qualifica (a meno che detto documento non sia presentato con la domanda di ammissione al fine della valutazione dei titoli).

I candidati che si trovino alle armi in servizio di leva e in qualità di richiamati (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali militari di truppa) possono presentare soltanto i seguenti documenti:

certificato di cittadinanza italiana;

certificato generale del casellario giudiziale;

certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, possono presentare documenti diversi da quelli sopra descritti, sempre che i documenti che li sostituiscono possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per l'ammissione.

Art. 7.

Le domande, i documenti e i titoli, che pervenissero dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali e ferroviari, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici ed Amministrazioni, compresa quella della pubblica istruzione, fatta eccezione per quelli presentati all'Ufficio concorsi dell'Ispettorato per l'istruzione artistica per concorsi non ancora espletati.

I profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento ai documenti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato medico;

d) certificato del casellario giudiziale.

La suddetta facoltà è concessa ai concorrenti che siano mutilati o invalidi di guerra ovvero orfani di vedove di guerra, nonché ai concorrenti che appartengano a famiglia numerosa.

Art. 8.

L'esame verterà sul programma indicato in calce al presente decreto.

I candidati saranno avvertiti con lettera raccomandata o con telegramma del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovranno sostenere le prove d'esame.

Essi sono tenuti a comunicare con lettera raccomandata al Ministero Ispettorato per l'istruzione artistica Ufficio Concorsi, piazza Luigi Sturzo n. 23 Roma-Eur, ogni eventuale cambiamento di indirizzo.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice del concorso di cui al presente decreto, nella valutazione dei candidati terrà conto, oltre che delle prove d'esame anche dei titoli artistici prodotti nonché dei documenti e titoli comprovanti le qualità didattiche e la cultura dei candidati medesimi.

A conclusione dei lavori, la Commissione proporrà, a norma dell'art. 5, 3° comma, del regio decreto 2 dicembre 1935, n. 2081, in ordine di merito, non più di tre candidati che giudichi idonei a coprire il posto messo a concorso.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni concernenti i titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il posto messo a concorso sarà assegnato al primo classificato nella terna e, in caso di rinunzia, al secondo e quindi al terzo. E' in facoltà del Ministro di nominare entro il biennio dall'approvazione degli atti di concorso ad altri posti del medesimo ordine e grado, i concorrenti graduati nella terna secondo l'ordine di classifica. Il vincitore del concorso che non accetti la nomina, non potrà partecipare ad altri concorsi per la stessa materia sino a tre anni dalla rinunzia (art. 22 del regio dereto 7 gennaio 1926, n. 214).

Art. 10.

La Commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto.

Per quanto concerne il procedimento del concorso e la composizione della Commissione giudicatrice, saranno applicate le norme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 maggio 1967

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1967
Registro n. 62, foglio n. 41

Programma degli esami di concorso al posto di bibliotecario

1. Svolgere per iscritto, nel termine di otto ore consecutive, un tema di cultura storico-letteraria.

2. Illustrare, nel termine di dieci ore consecutive, sotto lo aspetto formale e tecnico, inquadrandola nel periodo storico a cui essa appartiene, un'opera d'arte musicale scelta dalla Commissione esaminatrice.

3. Trascrivere e mettere in partitura, nel termine di dieci ore consecutive, un breve brano di musica vocale polifonica, scelto dalla Commissione fra le composizioni dal sec. XIV al secolo XVI.

4. Tradurre, nel termine di sei ore consecutive, tre brani uno dal latino, uno dal francese uno da un'altra lingua viva scelta dal candidato assegnati dalla Commissione esaminatrice.

5. Dimostrare di possedere una diffusa conoscenza della bibliografia musicale antica e moderna, della biblioteconomia e della bibliotecnica.

6. Svolgere e discutere due argomenti di storia della musica, che saranno estratti a sorte uno dal primo, l'altro dal secondo dei gruppi seguenti:

GRUPPO *A*

I. Le teorie sulle origini della musica, come fatto artistico. La musica presso i popoli orientali, antichi e moderni.

II. La musica dei greci Teoria ed arte.

III. La musica del medioevo; origine, caratteri armonici ed estetici, diffusione del canto detto gregoriano. Semiografia ed interpretazione ritmica.

IV. Origini e sviluppo della polifonia Ars. Antica e Mensuralismo.

V. Teorie musicali del Medioevo. Guido d'Arezzo e la solmisazione.
VI. La musica profana del medioevo Trovatori e Minnesanger. Manifestazioni di musica vocale profana nei secoli XIV e XV.
VII. La musica polifonica vocale nel sec. XVI e le maggiori figure di musicisti e artisti.
VIII. Sviluppo delle teorie armoniche dal sec. XVI in poi.

GRUPPO *B*

I. Evoluzione del gusto musicale: dalla polifonia alla monodia accompagnata. La Camerata Fiorentina. L'Oratorio.
II. Claudio Monteverdi Scuole veneziana e romana.
III. Alessandro Scarlatti e l'opera del Settecento.
IV. L'opera in Francia dalle origini a Rameau.
V. Decadenza e resurrezione del melodramma.
VI. Origini della musica strumentale: liuto e organo. Frescobaldi.
VII. La musica strumentale per violino, dalle origini fino a Corelli.
VIII. La musica strumentale nel sec. XVIII. Clavicembalo e violino.
IX. Bach, Handel e il primo Settecento musicale.
X. Il movimento sinfonico italiano. Haydn e Mo- rt.
XI. Beethoven.
XII. Il romanticismo e la musica. Principali figure di compositori e artisti.
XIII. L'opera italiana dell'Ottocento. Giuseppe Verdi.
XIV. Riccardo Wagner.
XV. Orientamento della musica nella second metà del secolo XIX.
XVI. Il movimento musicale contemporaneo.

(9486)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TERAMO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Teramo.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero del 13 maggio 1967, con il quale è stato bandito concorso pubblico per titoli ed esami a cinque posti di medico condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1966;
Considerato che occorre provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso anzidetto;
Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Teramo, dell'Ordine provinciale dei medici e dei Comuni interessati;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1625;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa, è costituita come segue:

Presidente:

Scrofani dott. Carmelo, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Panella dott. Francesco, vice prefetto vicario della prefettura di Teramo;
Stoppani dott. Alberto, medico provinciale superiore del Ministero della sanità;
Corazza prof. Gino, docente in clinica e patologia medica, primario medico dell'Ospedale civile di Teramo;
Gadaleta prof. Nicola, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Teramo;
Sabatucci dott. Salvatore, medico condotto del comune di Civitella del Tronto.

Segretario:

Zecchino dott. Mario, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità, in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Teramo.

I lavori della Commissione avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e le prove d'esame avranno luogo a Teramo.

Il presente decreto verrà pubblicato, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Teramo, all'albo pretorio della prefettura di Teramo e dei Comuni interessati.

Teramo, addì 18 ottobre 1967

Il medico provinciale: DI MEGLIO

(10976)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3847 dell'11 luglio 1966, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1965;
Visti i verbali trasmessi dalla Commissione esaminatrice del concorso in parola, nominata con proprio decreto n. 6647 del 25 novembre 1966;
Riconosciuta la regolarità delle operazioni svolte dalla citata Commissione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265;
Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto di cui in premessa, così come è stata formulata dalla Commissione esaminatrice:

1. Calafiore Francesco . . . . punti 63,352
2. De Vecchis Eldo . . . . . . » 61,483
3. Ciuti Emilio . . . . » 61,413
4. Cioccolini Giuseppe . . . . » 59,601
5. Fiori Sante . . . . » 52,888
6. Nucci Piergiorgio . . . . » 48,222
7. Sabatini Paolo » 42,797

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Ascoli Piceno, addì 28 settembre 1967

Il medico provinciale: ROCCHETTO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5050 in data odierna, con il quale veniva approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1965;
Visto l'elenco delle condotte indicate in ordine di preferenza dei candidati nelle domande di ammissione al concorso;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

I seguenti candidati idonei sono dichiarati vincitori del concorso pubblico per titoli ed esami di medico condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1965 per la sede indicata a fianco di ciascuno:

1) Calafiore Francesco: Appignano;
2) De Vecchis Eldo: Montappone;
3) Cioccolini Giuseppe: Roccafluvione;
4) Fiori Sante: Arquata del Tronto;
5) Sabatini Paolo: Montefalcone Appennino.

Ascoli Piceno, addì 28 settembre 1967

Il medico provinciale: ROCCHETTO

(10975)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Caltanissetta

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3622 del 10 aprile 1967, successivamente modificato con decreto n. 5387 del 3 giugno 1967, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il posto di ufficiale sanitario del comune di Santa Caterina Villarmosa;

Visto il proprio decreto n. 7571 del 26 luglio 1967, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice dei concorso di cui sopra;

Visto il proprio decreto n. 9005 del 12 settembre 1967, con cui è stato provveduto all'ammissione dei candidati al concorso predetto;

Visti i processi verbali redatti dalla Commissione giudicatrice del concorso sopradetto svolto dal 9 all'11 ottobre 1967 e constatata la regolarità di essi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, relativo ai concorsi per sanitari addetti ai Comuni ed alle Provincie;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso per titoli ed esami, dei risultati idonei al concorso per il posto di ufficiale sanitario del comune di Santa Caterina Villarmosa;

1) La Rocca Antonio, punti 127,5 su 240.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, negli albi della prefettura di Caltanissetta, di questo Ufficio e del Comune interessato.

Caltanissetta, addì 13 ottobre 1967

Il medico provinciale: SCHILLACI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti idonei nel concorso per il posto di ufficiale sanitario del comune di Santa Caterina Villarmosa;

Ritenuto necessario provvedere, ai sensi di legge, alla nomina del vincitore del concorso di cui sopra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il candidato dott. La Rocca Antonino, unico idoneo nel concorso di cui alla premessa, è dichiarato vincitore del concorso per il posto di ufficiale sanitario del comune di Santa Caterina Villarmosa.

La nomina è fatta in via di esperimento per un biennio.

Il predetto dovrà assumere servizio entro quindici giorni dalla notifica del presente decreto, sotto pena di decadenza della nomina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, negli albi della prefettura di Caltanissetta, di questo Ufficio e del Comune interessato.

Caltanissetta, addì 13 ottobre 1967

Il medico provinciale: SCHILLACI

(10903)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VENEZIA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria vacante presso il comune di Venezia.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto n. 141 del 1° febbraio 1966, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di veterinario addetto ai servizi di vigilanza, polizia ed ispezione veterinaria, vacante presso il comune di Venezia al 30 novembre 1965;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che apporta modifiche al regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto n. 141 del 25 maggio 1966, con il quale sono stati ammessi diciotto candidati al concorso medesimo;

Visto il decreto n. 141 del 10 ottobre 1966, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice per il concorso sopraindicato;

Visti i verbali dei lavori della Commissione giudicatrice circa l'espletamento del concorso e la formazione della graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei;

Vista la legge 13 marzo 1958 istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso a posto di veterinario addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria, vacante presso il comune di Venezia al 30 novembre 1965:

1. Berto Corrado	punti	71,545	su 120
2. Manfredini Pier Giorgio	»	69,617	»
3. Zara Iginio	»	59,188	»
4. Lombardo Bruno	»	59,000	»
5. Burlini Luigi	»	58,000	»
6. Rosin Attilio	»	55,000	»
7. Borsatti William	»	54,772	»
8. Brugnara Scipione	»	49,000	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio veterinario provinciale, all'albo pretorio della prefettura di Venezia ed a quello del comune di Venezia.

Venezia, addì 17 ottobre 1967

Il veterinario provinciale: ZANACCA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n 1413 in pari data con cui è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei al concorso per titoli ed esami ad un posto di veterinario addetto ai servizi di

polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria vacante in provincia di Venezia al 30 novembre 1965;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958 istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Berto Corrado è dichiarato vincitore del concorso per un posto di veterinario addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria presso il comune di Venezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Venezia ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale di Venezia, all'albo pretorio della prefettura di Venezia e del comune di Venezia.

Venezia, addì 17 ottobre 1967

(10906) *Il veterinario provinciale*: ZANACCA

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI GENOVA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Genova.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 517 in data 12 aprile 1967, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a tre posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Genova;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che sostituisce l'art. 47 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sulla disciplina dei concorsi di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e del prefetto di Genova, nonchè le proposte formulate dall'Ordine dei veterinari e dai Comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di tre posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Genova, è costituita come segue:

Presidente:

Moro dott. Pietro, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Bianco dott. Giovanni, direttore di sezione in servizio presso la prefettura di Genova;

Bisbocci prof. Giovanni, docente di patologia generale ed anatomia patologica dell'Università di Torino, scelto su terna proposta dall'Ordine dei veterinari;

Seren prof. Ennio, docente di patologia e clinica medica dell'Università di Milano, scelto su terna proposta dall'Ordine dei veterinari;

Capociuchi dott. Angelo, veterinario provinciale capo del Ministero della sanità;

Belladonna dott. Flavio, veterinario condotto del comune di Genova.

Segretario:

De Lucia dott. Antonio, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del veterinario provinciale di Genova, della prefettura di Genova nonchè dei Comuni interessati.

Genova, addì 16 ottobre 1967

Il veterinario provinciale: BOTTAZZI

(10904)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.